



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Approvazione del Regolamento di disciplina per il conferimento dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e determinazioni conseguenti in materia di programmazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 31 luglio 2025, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 104/2025 – Verb. 518

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO in particolare l'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 introdotto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento della Presidente n. 119 prot. n. 0241776 del 10 luglio 2024, pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, entrato in vigore dal 1° agosto 2024;

VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto della Presidente n. 201 prot. n. 0507722 del 23 dicembre 2024, entrato in vigore in data 1° gennaio 2025;

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25035 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” e, in particolare, l'articolo 22;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e, in particolare, l'Allegato VI campo di intervento 009;

VISTO l'articolo 14, comma 6-septies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO l'articolo 178, comma 1, lettera g), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, prot. n. 637 del 30 aprile 2024, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e dell'art. 18 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19";

VISTA la decisione del Consiglio UE-9399/24 del 14 maggio 2024 che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia;

VISTO l'Avviso pubblico indetto con decreto del Direttore Generale dell'internazionalizzazione del Ministero dell'Università e della ricerca del 20 febbraio 2025, n. 47;

VISTA la nota dell'Ufficio Supporto alla Ricerca e Grant, prot. n. 69228 del 7 marzo 2025, con cui è stata trasmessa la domanda di partecipazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche all'Avviso pubblico indetto dal Ministero dell'Università e della Ricerca n. 47/2025;

VISTI i provvedimenti dirigenziali prot. nn. 3866 e 3867 del 21 marzo 2025 con cui il Ministero dell'Università e della Ricerca ha provveduto alla pubblicazione degli elenchi delle posizioni assegnate alle Amministrazioni richiedenti, tra le quali il Consiglio Nazionale delle Ricerche;

VISTA la nota prot. n. 110819 del 4 aprile 2025 del Direttore Generale del Consiglio Nazionale delle Ricerche con cui si chiede la predisposizione di un regolamento volto a disciplinare le modalità di selezione per il conferimento di appositi contratti di ricerca e le funzioni di programmazione, monitoraggio e controllo dei limiti previsti dalla normativa contrattuale nazionale;

VISTI gli avvisi prot. nn. 115303, 115307, 115309 e 115313 dell'8 aprile 2025 con cui l'Ufficio Reclutamento del Personale ha avviato la selezione pubblica per la definizione di appositi contratti di ricerca nell'ambito della ricerca scientifica PNRR - Missione 4 "Istruzione e ricerca" Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 1.2 "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori";

VISTA la nota prot. n. 177031 del 21 maggio 2025 con la quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha trasmesso ai soggetti attuatori il decreto n. 120 del 20 maggio 2025 di concessione dei finanziamenti destinati all'assunzione di giovani ricercatori, a valere sulle risorse di cui al decreto direttoriale n. 47 del 20 febbraio 2025 e nella quale si chiede di formalizzare la sottoscrizione dell'atto d'obbligo entro la data del 29 maggio 2025 e la trasmissione dei contratti di ricerca debitamente sottoscritti, di cui all'art. 1, comma 2, del succitato decreto;

TENUTO CONTO dell'istruttoria svolta dalla Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca in ordine alla predisposizione di un regolamento di disciplina per il conferimento dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

CONSIDERATO che lo schema di Regolamento di disciplina per il conferimento dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 è stato oggetto di informativa alle OO.SS. firmatarie del CCNL in data 23 luglio 2025;

TENUTO CONTO che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024 definisce un importo minimo e un importo massimo è rimesso, ad ogni amministrazione del comparto di riferimento, la determinazione del costo annuo dei contratti di ricerca;

VISTA la relazione predisposta dal Direttore della Direzione Centrale Risorse Umane, sottoscritta anche dai Dirigenti e Responsabili di Unità afferenti alla Direzione Centrale Risorse Umane e proposta dal Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione in ordine all'adozione del disciplinare del contratto di ricerca e relativi allegati, trasmessa al Consiglio di amministrazione e al Collegio dei Revisori dei Conti, con prot. n. 0284437 del 24 luglio 2025;

EVIDENZIATO che è stata resa opportuna informativa alle OO.SS nell'incontro del 23 luglio 2025;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 1816 della riunione del 28 luglio 2025;

RITENUTA la necessità di provvedere;

DELIBERA

1. Di approvare:

- Lo schema di Regolamento di disciplina per il conferimento di contratti di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di cui in allegato che costituisce parte integrante della presente delibera;
- la programmazione dell'Ente suddivisa, in termini di plafond, per Dipartimenti su base storica in riferimento al triennio 2022/2024, di cui in allegato che costituisce parte integrante della presente delibera;

2. Di approvare la quota del 10%, pari a 184 contratti di ricerca, quale quota riservata al Consiglio di Amministrazione per il soddisfacimento delle esigenze indifferibili, strategiche, trasversali o perequative dell'Amministrazione Centrale dell'Ente che dovessero sorgere in seguito all'approvazione della presente delibera.

3. Di dare mandato al Presidente di disporre autonomi atti per la dazione della quota di amministrazione di cui al precedente punto 2) dandone opportuna comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

4. Di dare mandato al Direttore Generale, su proposta degli Uffici competenti della Direzione Centrale Risorse Umane, di apportare allo schema di Regolamento di disciplina le eventuali modifiche di dettaglio necessarie dandone opportuna successiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

IL PRESIDENTE
F.to digitalmente Andrea Lenzi

IL DIRETTORE GENERALE
NELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO
F.to digitalmente Giuseppe Colpani

LR

**SCHEMA DI REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

Articolo 2 - Durata dei contratti di ricerca

Articolo 3 - Modalità di selezione

TITOLO II – PROCEDURE DI SELEZIONE

Articolo 4 - Attivazione delle procedure di selezione

Articolo 5 - Bando di selezione

Articolo 6 - Commissione esaminatrice

Articolo 7 - Candidati ammissibili alle selezioni

Articolo 8 - Incompatibilità e non cumulabilità

Articolo 9 - Modalità di svolgimento delle selezioni

Articolo 10 - Termine del procedimento

Titolo III – DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI RICERCA

Articolo 11 - Trattamento giuridico dei contratti di ricerca

Articolo 12 - Il contratto di ricerca

Articolo 13 - Proroga e rinnovo del contratto di ricerca

Titolo IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. L'Ente può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di conferimento dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ai soggetti, di seguito denominati "prestatori di ricerca", e le relative procedure di selezione.

Articolo 2 - Durata dei contratti di ricerca

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 3 – Modalità di selezione

1. L'assunzione dei prestatori di ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive, relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La stipula dei contratti di ricerca può avvenire, oltreché in conseguenza delle procedure espletate dall'Ente con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri Enti di ricerca nazionali o internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'assunzione del vincitore anche con contratto di ricerca di cui al presente Regolamento di disciplina.

TITOLO II – PROCEDURE DI SELEZIONE

Articolo 4 – Attivazione delle procedure di selezione

1. Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, le strutture della rete scientifica del CNR, nei limiti dei plafond assegnati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente ai Dipartimenti di loro afferenza, dispongono l'attivazione dei contratti di ricerca, nell'ambito della disponibilità finanziaria dell'Ente e tenuto conto degli ulteriori vincoli di legge.

2. Le disposizioni della Rete scientifica, di cui al comma 1 del presente articolo, devono indicare:
- a) il numero dei contratti di ricerca oggetto di attivazione, tenuto conto dei limiti di plafond concordati con il Dipartimento di afferenza;
 - b) il programma di ricerca a cui è collegato ciascun contratto di ricerca;
 - c) il responsabile della ricerca al quale è affidato ciascun programma di ricerca;
 - d) l'area o le aree scientifiche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 nelle quali si colloca ciascun programma di ricerca ovvero le aree scientifiche strategiche per l'Ente;
 - e) la struttura di afferenza e la sede di svolgimento delle attività di ricerca;
 - f) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui gravano i costi dei contratti di ricerca;
 - g) l'indicazione della copertura finanziaria;
 - h) il compenso annuo lordo Ente relativo a ciascun contratto di ricerca che è determinato in euro 48.000,00 (quarantottomila).

Articolo 5 – Bando di selezione

1. Il bando di selezione, adottato con provvedimento del Direttore di Istituto/ Direttore di Dipartimento/Responsabile Centro Interdipartimentale, che assolve le funzioni di Responsabile del procedimento, deve contenere:
- a) la tipologia contrattuale e il numero delle posizioni per le quali viene indetta la procedura selettiva;
 - b) il programma di ricerca cui è collegato il contratto di ricerca;
 - c) l'area o le aree scientifiche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 nelle quali si colloca ciascun programma di ricerca ovvero le aree scientifiche strategiche per l'Ente;
 - d) l'Istituto o la Struttura di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività di ricerca;
 - e) la durata del contratto di ricerca;
 - f) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
 - g) le modalità di selezione;
 - h) i requisiti per la partecipazione;
 - i) i criteri di valutazione di cui al successivo articolo 7, comma 1, con indicazione dei relativi punteggi massimi attribuibili;
 - j) il numero massimo di pubblicazioni, con un valore compreso tra 2 (due) e 5 (cinque), che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - k) le informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;

- l) le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione e il termine di scadenza, indicati a pena di esclusione;
 - m) la modalità di eventuale convocazione dei candidati al colloquio pubblico.
2. Il bando è pubblicato all'interno della sezione del sito istituzionale dell'Ente, nonché reso pubblico sul sito del Ministero dell'università e della ricerca e sul Portale dell'Unione Europea.
 3. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alle selezioni non è inferiore a 10 (dieci) e non superiore a 30 (trenta) giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bando all'Albo on-line e sul sito istituzionale dell'Ente.

Articolo 6 – Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è composta, garantendo un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti esperti nella materia, di cui uno con funzione di Presidente, da un segretario e da eventuali supplenti scelti tra:
 - a) ricercatori o tecnologi dell'Ente o di altri enti di ricerca, con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando;
 - b) professori o ricercatori dell'università, di cui almeno uno inquadrato nell'area scientifica affine al progetto di ricerca oggetto del bando. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso università straniere che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore;
 - c) esperti nelle materie oggetto del bando.
2. Non possono far parte della commissione esaminatrice coloro che:
 - a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale;
 - b) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al IV grado compreso, o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso, così come disciplinato dall'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolamentato dall'articolo 1, commi 37 e ss. della medesima legge con i candidati o con gli altri componenti della commissione esaminatrice;
 - c) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della commissione esaminatrice;
 - d) risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni allegare da questi ultimi ai fini della valutazione.
3. La commissione esaminatrice è nominata entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande con provvedimento del Direttore di Istituto/ Direttore di Dipartimento/Responsabile Centro Interdipartimentale.
4. Ogni componente della commissione esaminatrice deve verificare e dichiarare di non trovarsi in

una delle situazioni previste al comma 2 del presente articolo.

5. La commissione esaminatrice può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute e il colloquio con i candidati di cui al successivo articolo 7, comma 2, del presente Regolamento.
6. Non sono previsti compensi per i componenti della commissione esaminatrice.
7. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della commissione esaminatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 7 – Candidati ammissibili alle selezioni

1. Possono partecipare alle procedure selettive i candidati italiani o stranieri che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero, riconosciuto equivalente dalla commissione esaminatrice al solo fine della partecipazione alla procedura selettiva, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Possono altresì partecipare alle selezioni i candidati che:
 - a) ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione, siano iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca, ovvero iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando;
 - b) siano in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 1 del presente articolo costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.
3. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1 dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della medesima legge;
 - b) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso, di coniugio o di unione civile tra persone dello stesso sesso, così come disciplinato dall'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, oppure che siano in stato di convivenza di fatto, così come regolamentato dall'articolo 1, commi 37 e ss. della medesima legge, con il Direttore di Istituto/ Direttore di Dipartimento/Responsabile Centro Interdipartimentale a cui risulti eventualmente destinato il prestatore di ricerca.
4. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato provvedimento del Direttore di Istituto/ Direttore di Dipartimento/Responsabile Centro Interdipartimentale, ed è notificata all'interessato.

Articolo 8 – Incompatibilità e non cumulabilità

1. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero.
2. Il contratto di ricerca non è compatibile con il rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
3. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
4. Salvo quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, il prestatore di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ente o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

Articolo 9 – Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si svolge mediante la valutazione comparativa dei candidati, vertente sull'aderenza delle proposte progettuali al programma di ricerca oggetto della selezione, nonché sul possesso, da parte dei candidati stessi, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto. La valutazione dei candidati e l'attribuzione dei relativi punteggi sono effettuate sulla base dei seguenti criteri, preliminarmente dettagliati dalla commissione esaminatrice con specifico riferimento alle caratteristiche del programma di ricerca oggetto della selezione:
 - a) qualità, originalità e innovatività della proposta progettuale;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte dai candidati, nonché delle eventuali esperienze lavorative dei medesimi;
 - c) attinenza delle pubblicazioni allegate alla domanda di partecipazione.
2. La valutazione di cui al comma 1 del presente articolo è eventualmente integrata da un colloquio pubblico volto ad accertare le competenze dei candidati allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto di ricerca e alla realizzazione della proposta progettuale presentata in allegato alla domanda di partecipazione, nonché la conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
3. Il bando può demandare alla commissione esaminatrice la facoltà di fissare un punteggio minimo per l'accesso al colloquio pubblico.
4. La valutazione e l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione esaminatrice devono risultare da apposito verbale conservato agli atti dell'Ente.
5. Al termine delle operazioni di selezione la commissione esaminatrice forma la graduatoria finale secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato in sede di valutazione e di colloquio pubblico. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 (settanta) punti su 100 (cento). In caso di parità di punteggio, la preferenza è riconosciuta al candidato più giovane.

Articolo 10 - Termine del procedimento

1. La commissione esaminatrice deve concludere i propri lavori con la redazione della graduatoria di merito con un numero massimo di 5 (cinque) posizioni, entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina. Su proposta motivata del Presidente della commissione può essere concessa dal Direttore di Istituto/ Direttore di Dipartimento/Responsabile Centro Interdipartimentale una proroga di 10 (dieci) giorni.
2. Qualora la commissione esaminatrice non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui al precedente comma 1, il Direttore di Istituto/ Direttore di Dipartimento/Responsabile Centro Interdipartimentale provvede, nel medesimo atto o con atto successivo, alla revoca e alla conseguente nomina della nuova commissione esaminatrice.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con provvedimento del Direttore di Istituto/ Direttore di Dipartimento/Responsabile Centro Interdipartimentale entro 20 (venti) giorni dalla consegna dei verbali. Il provvedimento recante l'approvazione degli atti è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria.
4. Esclusivamente in caso di rinuncia da parte del candidato collocato nella prima posizione prima della sottoscrizione del contratto si può procedere all'utilizzo della graduatoria.
5. Per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori contratti di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, nei limiti delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Titolo III – DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI RICERCA

Articolo 11 – Trattamento giuridico dei contratti di ricerca

1. Il contratto di ricerca è soggetto alla disciplina generale per il lavoro parasubordinato, con iscrizione alla gestione separata INPS, secondo la normativa vigente.
2. Il contraente svolge l'attività in condizione di autonomia, nei limiti del programma di ricerca per il quale è stato selezionato, tenuto conto delle indicazioni ricevute da un referente scientifico assegnato al medesimo, senza orario di lavoro predeterminato.
3. Ai contratti di ricerca non si estendono tutte le altre norme contrattuali previste dal CCNL di Comparto o dell'Area Istruzione e ricerca o di altri Comparti o aree in essi confluite, fatto salvo quanto previsto per l'individuazione dell'importo del contratto di ricerca.
4. Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca è utile ai fini della previsione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
5. La titolarità dei contratti non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Ente, né può essere

computata ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Il prestatore di ricerca è tenuto a rispettare tutte le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dai rischi previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Qualora l'attività di ricerca comporti l'esposizione a rischi specifici per cui è necessaria la sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il prestatore di ricerca è sottoposto agli accertamenti sanitari previsti dai protocolli sanitari stabiliti dal medico competente e dal medico autorizzato.

Articolo 12 – Il contratto di ricerca

1. Nel contratto di ricerca, sottoscritto dal prestatore di ricerca e dal Direttore di Istituto/ Direttore di Dipartimento/Responsabile Centro Interdipartimentale devono essere indicati:
 - a) la decorrenza e la durata del rapporto di lavoro;
 - b) la sede di svolgimento dell'attività;
 - c) il programma di ricerca;
 - d) il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assicurativo relativo alla posizione;
 - e) l'indicazione delle modalità con cui il prestatore di ricerca è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso l'Istituto/Dipartimento/Centro Interdipartimentale il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
 - f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'Ente.
2. Il prestatore di ricerca dottorando o specializzando può stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o a seguito del conseguimento della specializzazione di area medica.

Articolo 13 – Proroga e rinnovo del contratto di ricerca

1. La proroga e il rinnovo dei contratti di ricerca sono disposti dal Direttore di Istituto/ Direttore di Dipartimento/Responsabile Centro Interdipartimentale, sentito il Responsabile della ricerca, nell'ambito della disponibilità di bilancio, tenuto conto delle condizioni e dei vincoli di durata previsti dall'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché dei limiti e delle condizioni previste dal presente Regolamento.

Titolo IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia.

DIPARTIMENTI/SAC	TOTALE STORICO MEDIO	PESO	RIPARTIZIONE RETE
Dipartimento Agroalimentare	24.929.630,70 €	9,39%	156
Dipartimento Scienze biomediche	43.358.193,98 €	16,33%	271
Dipartimento Ingegneria, ict e tecnologie per l'energia e i trasporti	46.104.794,09 €	17,37%	288
Dipartimento Scienze fisiche e tecnologie della materia	51.072.279,95 €	19,24%	319
Dipartimento Scienze chimiche e tecnologie dei materiali	30.255.077,83 €	11,40%	189
Dipartimento Scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente	44.395.842,14 €	16,73%	278
Dipartimento Scienze umane e sociali, patrimonio culturale	25.327.501,83 €	9,54%	159
TOTALI	265.443.320,52 €	100,00%	1660